



Oggetto: AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. PATTO PARASOCIALE. RINNOVO

Sull'argomento riferisce il Presidente che a tale proposito ricorda che la Camera di Commercio di Prato detiene in Aeroporto di Firenze S.p.a. (AdF S.p.A.) una partecipazione pari al 5,113% del capitale sociale, la consorella di Firenze il 15,456% ed il Comune di Firenze il 2,184%.

La Camera di Commercio di Prato ha sottoscritto il 31 ottobre 2006 con gli altri soci pubblici di AdF S.p.A. (Camera di Commercio di Firenze e Comune di Firenze), un patto parasociale per assicurare la concertazione e la condivisione di linee comuni di condotta in ordine all'adozione delle principali scelte degli organi di AdF S.p.A., oltre a garantire il mantenimento della quota di partecipazione complessiva dei soci pubblici alla Società.

Il Patto parasociale di cui sopra prevedeva una durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è stato rinnovato (in conformità al disposto dell'articolo 9 del patto medesimo e dell'articolo 123 comma 1 del DLgs 58/1998), due volte, per due anni, con decorrenza dalla sua scadenza (con scritture sottoscritte il 30 ottobre 2008 e il 27 ottobre 2010) e ancora rinnovato, per un anno, a partire dal 31 ottobre 2012 con atto sottoscritto il 26 ottobre 2012.

Poiché è interesse dei soci pubblici continuare nella concertazione per la definizione di intese e linee comuni di condotta in relazione alla loro partecipazione azionaria in AdF S.p.A., tenuto conto che il patto si è rivelato finora un valido strumento per la realizzazione di unitarietà di indirizzi con gli altri soci pubblici nella gestione di Adf S.p.A., si propone di rinnovare per un ulteriore anno, fino al 31 ottobre 2014 il patto, riconducendone la durata alla originaria scadenza biennale.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 369.168 azioni della società Aeroporto di Firenze S.p.A., corrispondenti al 5,113% del capitale sociale;

TENUTO conto che con deliberazione della Giunta Camerale n. 96/06 del 25.10.2006 fu autorizzato il Presidente alla firma del patto di sindacato fra i soci pubblici della società sottoscritto in data 31.10.2006 e rinnovato per ulteriori due anni in seguito a deliberazioni della Giunta Camerale n. 83/08 del 24.10.2008 e n. 69/10 del 19.10.2010, e ancora rinnovato per un anno con Determinazione Presidenziale n. 22/12 del 24.10.2012, ratificata con deliberazione di Giunta n. 96/12 del 29.11.2012;

OSSERVATO che il Patto suddetto era finalizzato a disporre di uno strumento che garantisca il mantenimento della quota di partecipazione complessiva dei soci pubblici alla Società e alla previsione e disciplina della consultazione fra gli stessi in ordine all'adozione delle principali scelte degli organi gestionali di Adf S.p.A.;

EVIDENZIATO come lo strumento Patto Parasociale, dunque, risponda alla sentita necessità delle Parti di permettere alla compagine pubblica di Adf S.p.A. di porsi come interlocutore unitario nei confronti dei soci privati della società medesima per assicurare che le scelte gestionali della stessa siano indirizzate e risultino coerenti con una politica di sviluppo dello scalo compatibile con la tutela e salvaguardia del territorio, nel contesto delle più complessive scelte da operarsi in ambito regionale;



EVIDENZIATO altresì che il Patto suddetto risulta in scadenza dal prossimo 31 ottobre 2013 e come lo stesso, ai sensi del suo articolo 9, possa essere rinnovato per volontà delle parti;

DATO CONTO che il Patto Parasociale si è rivelato strumento idoneo al perseguimento degli obiettivi sopra ricordati, con riferimento, in particolare, alla concertazione e realizzazione di unitarietà di indirizzi con gli altri soci pubblici nella gestione di Adf S.p.A.;

CONSIDERATO pertanto di procedere al rinnovo, per un ulteriore anno, dell'accordo (Patto Parasociale) già intercorrente fra gli stessi soci pubblici di AdF per il perseguimento delle finalità diffusamente più sopra richiamate;

VISTO lo schema di accordo allegato al presente provvedimento;

All'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il rinnovo per un anno, fino al 31.10.2014, del Patto Parasociale fra i soci pubblici di Aeroporto di Firenze - Adf S.p.A. secondo lo schema di accordo allegato al presente atto (All. A) a formarne parte integrante, che sarà sottoscritto dal Comune di Firenze e dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e di Prato, nella loro qualità di soci pubblici della società Aeroporto di Firenze S.p.A.;
- di dare atto che gli adempimenti di pubblicizzazione del rinnovo del patto ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria e del regolamento Consob di attuazione, sono a carico del Camera di Commercio I.A.A. di Firenze e che gli oneri relativi saranno ripartiti fra i soci pubblici in proporzione alla quota di azioni sindacate con il Patto di cui trattasi.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Gatia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)



Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 93/13
del 24.10.2013

AdF. Patto Parasociale

IL SEGRETARIO GENERALE

(Cattia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)

Pagine 5 (compresa la copertina)



PATTO PARASOCIALE

L'anno il giorno del mese di....., in Firenze,

TRA

I seguenti enti pubblici:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze – Piazza dei Giudici, 3 - C.F. 80002690487.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, con sede legale in Prato - Via del Romito, 71 – C.F. 92024980481.

Comune di Firenze, con sede legale in Firenze - Piazza della Signoria, 1 – C.F. 01307110484.

PREMESSO CHE

- A) I suddetti enti (di seguito le Parti o soci pubblici) sono soci pubblici di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A., società esercente l'attività di gestione dello scalo aeroportuale di Firenze e detengono il 22,753% delle azioni costituenti il capitale sociale della società medesima.
- B) Aeroporto di Firenze - AdF S.p.A. è una società quotata sul mercato azionario.
- C) Il 31 ottobre 2006 tali enti hanno sottoscritto un Patto Parasociale che, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) e in relazione alla loro partecipazione azionaria in A.d.F. S.p.A., istituiva obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto e poneva limiti al trasferimento delle azioni.
- D) Il Patto parasociale di cui sopra prevedeva una durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è stato rinnovato (in conformità al disposto dell'articolo 9 del patto medesimo e dell'articolo 123 comma 1 del DLgs 58/1998), due volte, per due anni, con decorrenza dalla sua scadenza (con scritture sottoscritte il 30 ottobre 2008 e il 27 ottobre 2010) e ancora rinnovato, per un anno, a partire dal 31 ottobre 2012 con scrittura sottoscritta il 26 ottobre 2012;

CONSIDERATO CHE il Patto Parasociale sottoscritto e rinnovato come sopra indicato, si è rivelato strumento idoneo ed efficace per il perseguimento degli obiettivi di concertazione e di unitarietà di indirizzi e comportamenti che i soci pubblici di A.d.F. S.p.A. si erano prefissati con la sottoscrizione dello stesso;

DATO CONTO peraltro della volontà dei soci pubblici di continuare nella concertazione per la definizione di intese e linee comuni di condotta in relazione alla loro partecipazione azionaria in AdF S.p.A. riconducendo la durata del patto alla originaria scadenza biennale;

CONSIDERATO QUINDI l'intendimento delle Parti di rinnovare per un anno il Patto Parasociale sopra citato, mantenendone sostanzialmente invariati i contenuti, nel testo che segue;

Quanto sopra premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - TIPOLOGIA E SCOPO DEL PATTO PARASOCIALE.

1. Il presente patto istituisce obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto negli organi societari di AdF S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni dei sottoscrittori.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui in premessa, i soci pubblici, con la sottoscrizione del presente patto, intendono regolamentare la costituzione di un sindacato azionario al quale ciascuno conferisce le rispettive odierne partecipazioni (qui di seguito elencate) e quelle che derivassero da acquisti successivi anche sul mercato azionario:

| Soci | Quota partecipazione alla società | Quota sindacato |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze | 15,456% | 67,93% |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato | 5,113% | 22,470% |
| Comune di Firenze | 2,184 | 9,60% |
| Totale | 22,753% | 100,00% |

P



3. Tutte le azioni sindacate sono depositate presso la "Monte Titoli S.p.A.", che agisce in qualità di depositario. Il deposito si intende effettuato per tutta la durata del patto nell'interesse comune degli azionisti ed è finalizzato a vincolare le azioni sindacate per l'attuazione degli scopi perseguiti con il presente patto, obbligandosi i partecipanti a non disporre delle azioni sindacate se non nei limiti e con le modalità di seguito previste.
4. Qualsiasi atto di disposizione di qualsivoglia natura delle azioni sindacate potrà avere luogo solo se comunicato al Presidente del Comitato Direttivo di cui al successivo articolo 3 e al depositario, con un preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi e se successivamente il depositario sia stato autorizzato dal presidente del Comitato Direttivo nel rispetto delle pattuizioni qui contenute.

ART. 2 - ORGANI DEL PATTO.

1. Gli organi del Patto sono i seguenti:
 - a) il Comitato Direttivo, (prosegua anche solo il "Comitato") composto da un numero di membri pari a quello delle parti del presente Patto e rappresentanti delle parti stesse.
 - b) il Presidente del Comitato Direttivo, eletto fra i suoi membri.
2. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso. Per la validità delle decisioni del Comitato è necessaria l'unanimità dei presenti alla seduta, salvo quanto previsto all'art. 8 comma 1.
3. Il socio, che senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni del Comitato, è soggetto all'applicazione delle penali di cui all'art. 8.

ART. 3 - COMITATO DIRETTIVO.

1. Il Comitato Direttivo:
 - elabora gli indirizzi finalizzati ad orientare la condotta degli amministratori di AdF S.p.A. eletti nelle liste presentate dai soci pubblici;
 - definisce le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci pubblici nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
 - può discutere ed approfondire qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla gestione di AdF S.p.A..
2. In particolare sono sottoposti all'esame del Comitato i seguenti argomenti o materie:
 - - tutti gli argomenti o materie oggetto delle riunioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci;
 - - approvazione del bilancio di esercizio;
 - - nomina e revoca degli amministratori; nomina dei componenti del collegio sindacale;
 - - determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
 - - approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
 - - approvazione piani industriali e quant'altro impegni risorse della società per più esercizi;
 - - nomina ed attribuzioni del Presidente, dell'Amministratore delegato, di eventuali consiglieri o organismi delegati, del Vice Presidente e del Segretario;
 - - compensi dell'Amministratore delegato, del Presidente, dei consiglieri delegati e del Segretario;
 - - nomina ed attribuzioni dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società;
 - - proposta e approvazione di piani d'incentivazione, come ad esempio l'attribuzione di stock options per gli amministratori e i dirigenti della società;
 - - piani ed indirizzi di gestione della società, in particolare relativi allo sviluppo dello scalo;
 - - acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società;
 - - altri atti e/o operazioni di carattere ordinario, qualora almeno un socio pubblico ritenga di sottoporre tale decisione all'esame del Comitato.

Al Comitato Direttivo sono anche sottoposte, dal socio pubblico interpellato, le richieste di gradimento presentate ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A.

3. Ciascuno dei sottoscrittori del Patto si impegna a comunicare al Comitato l'intendimento di aderire ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 58/1998, tempestivamente e in ogni caso prima che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni.

ART. 4 - PRESIDENTE.

1. Il Presidente convoca il Comitato Direttivo tempestivamente e utilmente non appena abbia ricevuto comunicazione o notizia delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione della società o, entro cinque giorni, quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.
2. I sottoscrittori del patto si impegnano comunque a far pervenire al Presidente copia dei propri avvisi di convocazione delle riunioni degli organi societari suddetti, non appena ricevuti.
3. Le convocazioni di cui al primo comma potranno avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, al domicilio che ciascuno dei sottoscrittori indicherà al Presidente del Comitato.



In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate alla sede legale degli enti sottoscrittori.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione il Comitato risulta validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

ART. 5 - IMPEGNO A VOTARE IN CONFORMITA' ALLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL PATTO.

1. I soci pubblici si impegnano a fare sì che i propri rappresentanti, in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria della società, votino in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo sugli argomenti o materie di cui all'articolo 3 del presente patto.
2. Il Comitato si impegna a comunicare ai membri del Consiglio di Amministrazione della società eletti nelle liste presentate dai soci pubblici le decisioni assunte sugli argomenti o materie di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - STAND STILL.

Per tutta la durata del patto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 123 comma 3 del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), i soci pubblici si impegnano a non cedere proprie azioni di AdF S.p.A. o consentire la costituzione di diritti reali sulle stesse, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 7.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DI AZIONI TRA I SOCI PUBBLICI.

1. Per tutta la durata del patto parasociale, i soci pubblici possono cedere le proprie azioni esclusivamente agli altri soci aderenti al Patto, in proporzione alle azioni sindacate.
2. Il socio pubblico che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata al Presidente del Comitato Direttivo. L'offerta deve contenere le condizioni della cessione. Il Presidente del Comitato, entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di acquisto facendo pervenire al Presidente del Comitato Direttivo la dichiarazione dell'acquisto stesso, con lettera raccomandata inviata non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo capoverso.
3. Se qualcuno degli aventi diritto all'acquisto non voglia esercitarlo, la facoltà a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e non vi abbiano rinunciato all'atto dell'esercizio dell'acquisto loro spettante.

ART. 8 - PENALI.

1. A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto è applicata, a cura del Comitato che si esprime a maggioranza dei suoi componenti, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell'inadempienza.
2. Il ricavato della penale verrà ripartito tra i soci aderenti al Patto con esclusione del socio inadempiente, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno conferite.
3. Resta fermo il diritto del socio, che dalla violazione delle regole suddette abbia ricevuto un maggior danno, di richiederne il risarcimento.

ART. 9 - MODIFICHE E DURATA DEL PATTO.

1. Nessuna modifica o integrazione del presente patto sarà valida ed efficace a meno che risulti da atto scritto firmato da tutte le parti.
2. Il presente patto parasociale rinnova ulteriormente, a partire dal 31 ottobre 2013, quello sottoscritto il 31 ottobre 2006 e rinnovato il 30 ottobre 2008, il 27 ottobre 2010, e il 26 ottobre 2012, ha durata di un anno ed è rinnovabile alla scadenza.

ART. 10 - NORME APPLICABILI.

1. I soci pubblici danno atto che il Patto e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate, alle quali tutte esse intendono pienamente uniformarsi.
2. Il socio pubblico che detiene la maggioranza delle azioni sindacate è sin d'ora incaricato degli adempimenti di pubblicizzazione del presente patto ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria e del regolamento Consob di attuazione. Gli oneri relativi saranno ripartiti fra i soci pubblici in proporzione alla quota di azioni sindacate.
3. La Segreteria del Patto è assunta dal socio pubblico che esprime il Presidente del Comitato Direttivo.



ART. 11 - FORO COMPETENTE.

1. Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o applicazione del presente patto è sottoposta, per accordo delle parti ed in via esclusiva, alla competenza del Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

| Ente | Firmatario | Atto di delega | Firma |
|--|------------|----------------|-------|
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze | | | |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato | | | |
| Comune di Firenze | | | |

A